

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1679

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPONE, BONANSEA, GEI, FRONZUTI
e PEPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1995

Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che segue vuole essere un incentivo per l'attività delle associazioni che, in base allo statuto o all'atto costitutivo, siano prive di qualsiasi finalità lucrativa. Mi riferisco, in particolare, ad associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato; il pensiero corre subito alle *Pro loco*. Sono tutte associazioni prive di scopo di lucro, che svolgono quotidianamente attività sociale, spesso supplendo alle carenze dello Stato e degli altri enti pubblici; sono quelle «formazioni sociali» ove si svolge la personalità dell'uomo, riconosciute e garantite dalla Repubblica (articolo 2 della Costituzione italiana).

L'attività di tali associazioni è fortemente penalizzata dalla incidenza dell'imposta comunale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, regolata dal decreto legislativo n. 507 del 1993. Tale imposta danneggia le associazioni sia nella fase di promozione delle attività, che si svolge prevalentemente attraverso l'affissione di manifesti e simili, sia nello svolgimento delle attività stesse, che vengono effettuate anche attraverso l'occupazione del suolo pubblico.

Il disegno di legge che segue è volto ad estendere alle associazioni senza scopo di lucro quelle agevolazioni e riduzioni che il

governo già istituì a favore di alcune categorie come ambulanti e giostrai.

Il decreto legislativo n. 507 del 1993, infatti, prevede che siano esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di suolo pubblico effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Il decreto prevede inoltre una riduzione del 30 per cento per l'occupazione del suolo pubblico con tende o simili; una riduzione del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; una riduzione dell'80 per cento per le occupazioni relative ad installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti degli spettacoli viaggianti.

Per quanto attiene all'imposta comunale sulla pubblicità, il decreto riduce del 50 per cento la tariffa per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Sarebbe opportuno, considerata l'encomeiabile attività sociale svolta dalle associazioni senza fini di lucro, esentare totalmente le stesse dal pagamento dell'imposta in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Riduzioni dell'imposta*). - La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza».

Art. 2.

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, è sostituita dalla seguente:

«*h*) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, nonchè la pubblicità da essi effettuata;».

Art. 3.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituita dalla seguente:

«*a*) le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle regioni, province, comuni e enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,».